



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

TRIBUNALE FEDERALE

R.G. T.F. n. 3/2025

Il Tribunale Federale

riunito in modalità telematica nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2025, nelle persone dei Signori:

Dott. Giuseppe Severini	Presidente (in collegamento da remoto)
Dott. Stefano Fantini	Componente (in collegamento da remoto)
Avv. Angela Inghilleri	Componente (in collegamento da remoto)

ai sensi del *“Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive”*, emanato dalla Giunta Nazionale del CONI; e in particolare della sua parte *“2. Impugnazione delle candidature”*, dove si dispone che *«c) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell’elenco delle candidature sul sito internet federale [...], il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l’esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell’impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione»*; e che *«e) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale»*;

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in materia elettorale ai sensi dell’art. 8 (*ricorsi*), comma 3 (*per l’impugnazione delle candidature*), lett. a) delle *Norme per lo Svolgimento della Assemblea Nazionale UITA* del 15 e 16 marzo 2025 in Ostia (Roma), presentato a mezzo PEC in data 17 febbraio 2025 da **BROGLI Roberto** avverso la declaratoria pubblicata sul sito ufficiale della Federazione in data 11 febbraio 2025, della *Commissione di verifica dei*



poteri di esclusione per inammissibilità – per non conformità ai requisiti di cui all’art. 16 (elettorato passivo), comma 1, lett. b), dello Statuto UITA (in particolare, vigenza del tesseramento) - della sua candidatura all’elettorato passivo (quale candidato a Consigliere Nazionale dell’UITA) alle elezioni federali dell’Unione Italiana Tiro a Segno indette per i giorni 15 e 16 marzo 2025.

FATTO E DIRITTO

Sul ricorso in questione il Procuratore Federale UITA, intervenuto con una memoria datata 21 febbraio 2025, ha espresso l’avviso che vada respinto per mancato perfezionamento del tesseramento per il 2025. Al riguardo, ha testualmente sottolineato:

“- che l’iscrizione ad una Sezione del TSN e il tesseramento per l’U.I.T.S. sono due procedure separate (art. 52 dello Statuto; art. 3 Manifesto 2025); // - che, di conseguenza, l’iscrizione ad una Sezione del TSN non comporta automaticamente il riconoscimento del tesseramento per l’U.I.T.S.; // - che, a norma dell’art. 51 dello Statuto sezionale, “la quota di tesseramento all’U.I.T.S. è riscossa dalla Sezione ed è versata all’U.I.T.S., unitamente alla percentuale di spettanza delle quote degli iscritti, entro il mese successivo l’avvenuto pagamento della quota medesima da parte del richiedente”.

Il Collegio rileva che l’esclusione dall’elettorato passivo (quale candidato a Consigliere Nazionale UITA), alle elezioni di cui sopra è motivata assumendo che il ricorrente non rivestiva l’effettivo *status* di tesserato UITA, per non riscontrata regolarità del tesseramento.

Il ricorso invece afferma che l’interessato aveva tempestivamente domandato (*sub specie* di rinnovo annuale per il 2025 del tesseramento) l’iscrizione alla Federazione in data utile e che aveva contestualmente versato alla Sezione TSN di iscrizione l’importo dovuto alla UITA per il tesseramento. Che la trasmissione del relativo importo dalla Sezione TSN agli uffici centrali dell’UITA abbia subito ritardi – si afferma - non è fatto a lui imputabile e non può ripercuotersi sulla sussistenza del suo tesseramento per il 2025 e sugli inerenti diritti, tra cui quello di elettorato passivo.

Il Collegio rileva che l’art. 7 (*candidature*), comma 2, delle predette *Norme per lo Svolgimento della Assemblea Nazionale UITA* del 15 e 16 marzo 2025 afferma che «*per accedere alle cariche elettive, chiunque sia interessato e abbia i requisiti richiesti dallo Statuto UITA (art. 16), deve presentare la propria candidatura [...]»*; e che detto art. 16 (*elettorato passivo*), comma 1, lett. b), dello Statuto UITA richiede tra l’altro, per accedere alle cariche elettive, di essere «*in regola con il tesseramento UITA alla data della presentazione della candidatura*».

L’espressione essere «*in regola con il tesseramento UITA*» non altro può intendere, per il significato proprio delle parole, che la domanda di tesseramento sia accompagnata dal versamento della quota annuale.



Al "tesseramento" è dedicato l'art. 16 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (*Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*), che, ai commi 1 e 2, stabilisce:

«1. Con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva o, nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.

2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva cui è associato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari».

Va allora qui considerato che l'«atto di tesseramento» - e il suo rinnovo annuale- per la giurisprudenza statale concreta un provvedimento amministrativo costitutivo dello *status* di tesserato (Cass., SS.UU., 9 maggio 1986, n. 3091), o quanto meno un atto di esercizio di autonomia negoziale a quello finalizzato (Cass., SS.UU., 1° ottobre 2003, n. 14666): comunque una manifestazione, quand'anche mediante comportamento concludente, della federazione sportiva, della convergente volontà associativa.

Non è sufficiente a integrarne la fattispecie la mera presentazione della domanda dell'interessato mediante il deposito del modulo di iscrizione, non accompagnata dalla dimostrazione dall'avvenuto previo versamento delle quote di iscrizione. La domanda non spiega effetto se non è accompagnata o seguita dal versamento effettivo delle quote associative di *iscrizione* (alla Sezione) e di *tesseramento* (alla Federazione): perché in questo si concreta l'adempimento del primo obbligo dell'interessato, necessario per perfezionare la costituzione del «*rapporto associativo*», del quale è condizione contributiva essenziale e il cui invero è dirimente per esercitare i diritti di *tesserato*.

Nella specie, il ricorrente lamenta l'illegittimità della sua esclusione dall'elettorato passivo: in realtà egli si era messo tempestivamente in regola, con il versamento associato alla domanda. La circostanza che il versamento effettuato a beneficio della Sezione TSN non sia stato poi portato al suo esito amministrativo presso gli uffici centrali della UITA - afferma - non è a lui imputabile, ed è imputabile a inconvenienti organizzativo-contabili della struttura. Non può allora ridondare il suo danno il fatto che quella Sezione TSN non abbia fatto tempestivamente pervenire ai competenti uffici centrali il suo avvenuto - e qui documentato con la produzione di quietanza datata - versamento finalizzato al tesseramento.

Ritiene il Collegio che il ricorso vada accolto.



Il fatto che l'avvenuto e tempestivo pagamento della quota annuale per il 2025 di tesseramento da parte del ricorrente non sia stato, per fatto eccezionale e comunque che appare non imputabile al medesimo interessato, portato nella materiale disponibilità e così a diretta conoscenza degli organi centrali dell'UITA, non può infatti ridondare in danno del ricorrente medesimo – cui per norma non era dato effettuare il tesseramento direttamente presso gli organi centrali dell'UITA - e spinto fino al punto da precludergli l'esercizio di un diritto associativo fondamentale, qual è il concorrere all'elettorato passivo.

Nella specie, risulta invero dagli atti prodotti che l'interessato **BROGLI Roberto**, qui ricorrente, ha adempiuto al versamento associato alla domanda di iscrizione e tesseramento per l'anno delle elezioni. Vale al riguardo la produzione allegata al ricorso: in particolare, la ricevuta 19 gennaio 2025 della Sezione TSN di Sassuolo; la copia della mail 13 febbraio 2025 diretta dalla Sezione medesima, in persona di Lonardi Marino, alla segreteria generale della UITA con cui ci si scusa della *“mancata iscrizione alla U.I.T.S.”* del BROGLI, di cui indica il numero di tessera, e si afferma che lo stesso *“ha eseguito l'iscrizione presso la nostra sezione nei termini giusti il 19/02/2025 come da copia ricevuta allegata. // Non conoscendo ancora bene PORTALE U.I.T.S. era rimasto in bozza mi scuso ancora per la mia mancanza”*.

Il ricorso va pertanto accolto.

P.Q.M.

il Tribunale Federale accoglie il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2025.

Dott. Giuseppe Severini, Presidente, relatore ed estensore

Dott. Stefano Fantini, Componente

Avv. Angela Inghilleri, Componente